

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

| | PAG. |
|--|------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 45 |
| Disegni di legge (Rinvio della discussione): | |
| Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa (441); | |
| Esecuzione di opere di presidio della Torre di Pisa (442) | 45 |
| PRESIDENTE | 45 |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (616); | |
| DEGAN ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (628) | 46 |
| PRESIDENTE | 46, 47, 51 |
| ACHILLI | 50 |
| DEGAN | 47, 50, 51 |
| FIOROT | 46 |
| TODROS | 48, 50 |

La seduta comincia alle 11,45.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pica e Terranova.

Rinvio della discussione dei disegni di legge: Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa (441); Esecuzione di opere di presidio della Torre di Pisa (442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 441, concernente: « Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa »; e n. 442, recante: « Esecuzione di opere di presidio della Torre pendente di Pisa ».

La Commissione V (Bilancio) non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti presentati a questi disegni di legge: credo sia più opportuno attendere che tale parere sia stato espresso prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le loro repliche.

Pertanto, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (628); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 628, concernente: « Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia »; e della proposta di legge n. 616, d'iniziativa dei deputati Degan, Boldrin e Cavallari Nerino, concernente: « Modifiche e integrazioni della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia ».

Nonostante l'ora avanzata, ritengo opportuno ascoltare la relazione ed eventualmente iniziare la discussione generale dei due provvedimenti. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento presentato nel corso della precedente seduta dall'onorevole Degan. A mio avviso, è necessario che su tale emendamento sia espresso anche il parere della Commissione Affari costituzionali, perché attinente alla materia del pubblico impiego: quindi non potremmo, in ogni caso, concludere la discussione dei due provvedimenti in questa seduta. Tuttavia, poiché ci sono diversi altri provvedimenti, che riterrei opportuno esaminare nella prossima settimana, è opportuno iniziare ora la discussione generale, eventualmente completandola, se possibile. Pertanto dò senz'altro la parola al relatore, onorevole Fiorot.

FIOROT, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi! Il disegno di legge n. 628, che reca modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526,

concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, intende fissare al 31 dicembre 1970 un nuovo termine per la redazione, pubblicazione ed approvazione di piani particolareggiati. Com'è noto, dopo l'approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Venezia, allo scopo di evitare che la realizzazione di singole iniziative edilizie potesse compromettere le caratteristiche di Venezia, si è stabilito che l'attuazione del piano generale dovesse avvenire mediante piani particolareggiati e per accelerare la procedura di adozione e di approvazione si è altresì stabilito che, in deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati fossero redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli dal 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 526. Lo studio dei piani particolareggiati era già in stato di avanzata elaborazione, quando gli eventi calamitosi del 1966-67 crearono problemi più complessi, quali l'abitabilità dei piani terreni, i livelli delle aree pubbliche e stradali, la necessità di consolidamento delle fondazioni degli edifici; problemi che, dovendo trovare la loro possibilità di soluzione in sede di piano particolareggiato, comportavano un nuovo studio dei piani in corso di redazione. Si è giunti pertanto al 31 luglio 1968, data di scadenza del termine fissato dalla legge n. 526, senza che nessuno dei piani particolareggiati sia stato redatto, pubblicato ed approvato. Da qui la richiesta di procrastinare al 31 dicembre 1970 il termine per la redazione, pubblicazione e approvazione dei piani particolareggiati in parola.

Dico subito che il problema di Venezia, — così come è stato ulteriormente evidenziato il giorno 27 gennaio, nel corso della riunione del Comitato di studio per la difesa della città, — è di una tale complessità che non è certo risolvibile, anche per le sue implicazioni di carattere sociale ed economico, con la predisposizione, per quanto accurata, di una prefigurazione grafica di assetto urbanistico. Se questa constatazione è vera, a me pare cosa saggia porre dei termini il più possibile ristretti, così come ha fatto il Governo, per l'approvazione dei piani particolareggiati. E ciò non solo per porre fine ad una stasi di attività edilizia sempre più preoccupante che vanamente si smuoverebbe escogitando deroghe limitate, che creerebbero delle smagliature non più emendabili, ma soprattutto perché ritengo che nel momento in cui ci si ad-

dentrerà con risolutezza nello studio dei piani particolareggiati, ci si accorgerà che le soluzioni urbanistiche richiameranno drammaticamente la necessità di individuare quale funzione Venezia dovrà assumere: se di città-monumento, se di città-centro culturale, se di città puramente turistica (e qui ci sarebbe da fare un discorso molto complesso), se città-centro commerciale, sia pure di natura particolare.

Penso che l'affettuosa sensibilità, che tutti dobbiamo ai problemi di Venezia, sarà tanto più vera ed efficace quanto più noi indurremo i responsabili, — siano essi tecnici, siano essi politici — ad operare delle scelte di destinazione e di funzione per Venezia, perché solo allora — e qui il problema dovrà naturalmente assumere latitudini internazionali — usciremo da quello stato di indeterminata diagnosi che è forse il motivo principale per cui si tarda ad adottare delle cure risolutive. Del resto, l'articolo aggiuntivo 1-ter, proposto dall'onorevole Degan, con il quale si chiede l'autorizzazione alla spesa di 35 milioni, per ciascun esercizio finanziario al fine di assumere del personale straordinario mi pare abbia un significato solo se questa spesa servirà a concentrare il lavoro entro un lasso di tempo che, per i motivi che ho addotto, non può che essere limitato.

Ed è per questa considerazione che ritengo si debba approvare il termine del 31 dicembre 1970 per la redazione, pubblicazione ed approvazione dei piani particolareggiati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale:

DEGAN. Ho chiesto la parola per ringraziare il relatore per quanto da lui detto circa il problema di Venezia ed un po' anche per illustrare e giustificare il fatto che, assieme ad altri due colleghi, ho presentato un progetto di legge parallelo a quello del Governo. Questa proposta di legge, in definitiva, accoglieva egualmente la necessità di prorogare i termini entro i quali redigere i piani particolareggiati, ma tendeva anche a modificare il metodo con cui si doveva giungere alla loro redazione e approvazione, riportandoli al loro spirito di piani particolareggiati, anche con contenuti più qualificati, per quanto riguarda la città di Venezia. In presenza del testo governativo, peraltro, ho ritenuto presentare solo degli emendamenti, ai quali, in sede di discussione generale, mi permetterò di accennare.

Il testo del disegno di legge prevede di prorogare al 31 dicembre 1970 i termini per

la redazione, pubblicazione e approvazione di detti piani particolareggiati. Il tempo a disposizione pare a me eccessivamente limitato.

Il tessuto urbano di Venezia è di una tale delicatezza — e l'esperienza di questi anni ce lo dimostra — che ogni qual volta ci si mette mano, veramente, c'è quasi un senso di spavento che coglie un po' tutti. E arrivare alla approvazione di detti piani entro il 1970, mi sembra davvero essere una ipotesi irrealistica, tanto più se teniamo presente che in questi due anni (da oggi alla fine del 1970) cade il rinnovo dell'amministrazione comunale, ciò che non rappresenta certo un fattore di accelerazione dei lavori da parte dell'amministrazione comunale stessa. Ed è pur vero che il porsi in luce drammatica di molti problemi che all'atto della formazione del piano regolatore generale non erano ancora pienamente apprezzabili ed evidenziati, come è avvenuta in seguito alla alluvione ed alla mareggiata del 4 novembre 1966, impone anche delle rimediazioni. In quello stesso anno e negli anni successivi abbiamo lottato per costituire delle commissioni di studio, e il comitato di studio per la difesa della città di Venezia che si è riunito recentemente può dare anche delle indicazioni utili a livello urbanistico e territoriale. Questa stessa Commissione ha approvato un provvedimento per la costituzione di una commissione che esamini, tra l'altro, la possibilità di realizzare una linea metropolitana. Sono tutte vicende che, evidentemente, richiedono un approfondimento di taluni problemi, ciò che, a mio parere, giustifica la richiesta di una ulteriore proroga per quanto attiene alla redazione, pubblicazione e approvazione dei piani particolareggiati.

Un altro emendamento da me proposto ha come punto di riferimento una complessa situazione giuridica. La città di Venezia, ai sensi della legge speciale n. 294, del 1956, doveva redigere il piano regolatore generale, dando contenuti di piano particolareggiato alla parte relativa al centro storico. Ciò, in un certo modo, è stato fatto, ed esiste un parere del Consiglio di Stato circa il piano regolatore generale di Venezia, in cui si afferma appunto che tale dettato legislativo è stato rispettato nella redazione del piano regolatore generale. Peraltro, i contenuti di piano particolareggiato insiti nel piano regolatore generale di Venezia, richiedono evidentemente delle ulteriori specificazioni.

Per accelerare il processo di pianificazione e per determinare comunque una cautela maggiore che non in altre città per quanto riguarda l'attività edilizia, che si deve pur

svolgere nel periodo intercorrente fino all'approvazione dei piani particolareggiati, il Parlamento, su parere unanime delle amministrazioni locali e su proposta dei parlamentari veneziani — ricordo che tutti noi parlamentari veneziani firmammo la proposta di legge che poi divenne la legge n. 526 del 1966 — ha stabilito che, per quanto riguarda l'area del centro storico di Venezia, il sindaco non può rilasciare licenze edilizie senza il nulla-osta del Magistrato delle acque, sentita la sezione urbanistica. È questo, evidentemente, un caso anomalo rispetto al resto del paese. Attualmente, essendo scaduto il termine previsto dalla legge n. 526, a Venezia, non può essere rilasciata nessuna licenza edilizia: questa è l'interpretazione che è stata data alla legge, n. 526, essendo stato ritenuto perentorio il termine suddetto.

Quindi, dal 20 luglio 1968, a Venezia, anche coloro che avessero da realizzare opere di risanamento, opere di consolidamento, magari col contributo dello Stato, ai sensi delle leggi speciali esistenti, non possono farlo, mancando della licenza edilizia. È chiaro che questo significa un blocco dell'attività edilizia che è in contraddizione col desiderio che tutti esprimiamo di avviare un processo di salvezza di Venezia che non può non partire anche dalla salvezza della sua struttura edilizia, non solo monumentale ma anche minore. L'emendamento che ho presentato reca, da una parte, la possibilità di restituire alla competenza del sindaco il rilascio della licenza edilizia per le opere che riguardano modificazioni puramente interne degli edifici e che quindi non tocchino nel modo più assoluto la volumetria e la consistenza urbanistica degli edifici e in quanto non riguardino edifici di carattere monumentale. Inoltre si stabiliscono norme particolari in materia di lottizzazioni per ciò che riguarda Venezia.

Infatti, le norme relative alle autorizzazioni cui devono essere sottoposte le lottizzazioni in tutte le altre città d'Italia, verrebbero applicate alla città di Venezia non solo quando si tratti di zone di una certa ampiezza ma anche quando si tratti di due o più edifici che rendano necessaria in qualche modo una soluzione non singola ma di un certo peso e tale quindi da poter eventualmente stabilire dei punti di riferimento anche per la successiva elaborazione dei piani particolareggiati.

Vi è poi il punto relativo al limite — tre metri cubi per metro quadro, in carenza di piano particolareggiato — fissato dal sesto comma

dell'articolo 17 della legge n. 765. Con l'emendamento cui mi riferisco, accogliendo anche il desiderio espresso dall'amministrazione comunale di Venezia e dagli stessi organi periferici dello Stato, propongo che si disattenga detto limite. Qualsiasi tipo di opera di consolidamento e di ristrutturazione, a Venezia, pone, onorevoli colleghi, la assoluta necessità di derogarvi. Mi rendo conto che, a poco tempo dalla approvazione della legge n. 765, detta deroga possa lasciare estremamente perplessi. D'altra parte, mi pare occorra tener conto della situazione di fatto in cui Venezia è — con edifici che superano, nella quasi totalità, la detta densità — e della realtà giuridica che è propria del centro storico, con una somma cioè di tutele che dovrebbero poter tranquillizzare chiunque. Eventualmente, se i colleghi ritengono possibile inserire, nell'ambito dell'emendamento proposto, ulteriori cautele, sono assolutamente disposto a farlo.

Per quanto concerne il terzo emendamento da me presentato, la maggiore disponibilità di personale è necessaria per la sollecita realizzazione delle opere finanziate ai sensi della legge speciale del 1966, per un totale di 20 miliardi, che sono da eseguirsi da parte della amministrazione periferica dello Stato. Naturalmente, l'emendamento in questione riguarda pure la sezione urbanistica, per quanto attiene ai suoi doveri nei confronti del comune di Venezia, in ordine alle competenze che ad essa vengono affidate dalla legge speciale stessa.

Oggi, una gran parte dei progetti delle opere da realizzarsi da parte degli organi periferici dello Stato, in base a tale legge, sono redatti o sono in via di redazione. Siamo dunque alle soglie dell'esecuzione delle relative opere. Mi pare che sia necessario ed utile ottenere che le opere stesse vengano realizzate al più presto. D'altra parte, dotare gli uffici periferici, in questione del personale richiesto, oltre ad accelerare le opere di immediata tutela di Venezia, può consentire anche di acquisire esperienze e di programmare interventi in preparazione della futura legge speciale relativa alla nostra città.

TODROS. Vorrei brevemente fare osservare, onorevole Presidente, con quale improvvisazione e con quanta superficialità maggioranza e Governo affrontano temi così importanti come quello che è oggetto, oggi, della nostra discussione. È sufficiente esaminare i due provvedimenti — la proposta di legge dei parlamentari Degan, Boldrin e Cavallari, pre-

sentata il 21 ottobre 1968, ed il disegno di legge presentato dal Governo il 6 novembre 1968 — per fare alcune constatazioni. Innanzi tutto, si può constatare come il Governo non abbia neppure avuto il pudore di predisporre una sua relazione... L'ha copiata integralmente da quella allegata alla proposta di legge! È mai possibile che, su un tema tanto importante, non si sia trovato quel tanto di fantasia necessaria a prospettare al Parlamento elementi di giudizio nuovi, autentici? Come mai, poi, maggioranza e Governo hanno presentato, a pochi giorni di distanza l'una dall'altro, due progetti di legge riguardanti lo stesso problema? È il Governo che dice « no » alla maggioranza parlamentare, dunque! Nel progetto degli onorevoli colleghi vi è una serie di articoli nei quali non è cenno della proroga per la redazione, pubblicazione e approvazione dei piani particolareggiati. Il Governo disattende queste proposte e dà vita ad un provvedimento relativo unicamente alla proroga in questione.

Una prova di più che da parte sua non vi è alcuna volontà di affrontare seriamente il problema.

Una terza osservazione desidero rivolgere ai colleghi Degan, Boldrin e Cavallari. Nella proposta di legge dagli stessi presentata si introducono terminologie nuove, modificative della legge n. 1150 del 1942, e nuovi contenuti. Ma come è possibile parlare di piani di dettaglio quando essi nella legge urbanistica non sono definiti, non esistono? All'articolo 2 si arriva a parlare dei contenuti di detti piani, senza che si sia tenuto il minimo conto del problema specifico di Venezia, con una formulazione, cioè, assolutamente generica, che potrebbe andar bene per qualunque città d'Italia.

Si tratta di tutta una serie di elementi che sta ad indicare come non vi sia alcuna volontà politica di affrontare seriamente il problema.

Vede, onorevole Degan, ella a proposito dell'articolo 4 della legge n. 294 del 1956 ha fatto un certo tipo di considerazioni.

Ma già allora — nel 1956, cioè 13 anni fa — il piano regolatore generale avrebbe dovuto essere approvato ed adottato con un contenuto, per il centro lagunare, di piano particolareggiato. L'onorevole Degan sostiene che il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'esistenza di questo contenuto particolare; ebbene, avendo allora ammesso il Consiglio di Stato la presenza dei presupposti richiesti dalla legge, c'era la base per passare rapidamente a studi di dettaglio. Invece, a 6 anni dall'ap-

provazione del piano, ci troviamo ancora di fronte alla necessità di prorogare i termini stabiliti dalla legge n. 294 perché i piani particolareggiati non sono stati ancora approvati.

Evidentemente, alla improvvisazione in sede legislativa subentra ad un certo punto tutta una serie di problemi di carattere locale, che impediscono la ricerca di una soluzione effettiva, di una soluzione tale — cioè — da dimostrare con i fatti, e non soltanto a parole, che desideriamo veramente la conservazione del patrimonio storico-artistico di Venezia, e che intendiamo a tal fine procedere a tutti gli interventi necessari, pur nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge n. 526.

A questo punto ritengo, onorevoli colleghi, che se il disegno di legge al nostro esame si limita ad una ulteriore proroga dei termini stabiliti dalla legge n. 526 del 1966, noi possiamo, pur rilevando come simili ritardi siano dannosi alla città ed alla collettività, accedere alla richiesta; se invece si vogliono introdurre degli elementi diversi che profondamente innovino la legge n. 765, allora un approfondimento si rileva necessario. Infatti nello stesso emendamento presentato dall'onorevole Degan, si introducono elementi nuovi, come la possibilità di eseguire opere di conservazione aventi il carattere di modifiche interne di dettaglio e non di risanamento conservativo. Potremmo invece essere d'accordo per esaminare tutti i problemi relativi alla esecuzione dei lavori necessari per porre rimedio ai gravi deterioramenti subiti dagli edifici che meritano di essere conservati e devono quindi essere protetti.

In secondo luogo, anche quando si affronta il problema dell'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 765, relativamente ai piani di lottizzazione (che ovviamente per Venezia hanno un contenuto molto particolare) non possiamo accontentarci di una formulazione generica, ma dobbiamo approfondire la questione con tutta la serietà che essa richiede. E la serietà si rivela ancora più necessaria se intendiamo prendere nella dovuta considerazione la denuncia degli interventi che hanno deturpato l'ambiente di Venezia, denuncia implicita nella mostra allestita da « Italia nostra » e dalla Facoltà di architettura della stessa città di Venezia.

A questo punto ci dobbiamo chiedere se una deroga all'articolo 17 della legge n. 765, relativamente a quella parte della città ove è più importante intervenire esclusivamente con i piani particolareggiati, sia possibile. Non ritengo sia opportuno eliminare la limitazione

relativa alle cubature, perché tale disposizione incentiva la non demolizione dei vecchi fabbricati per costruirne nuovi. Operare al di fuori dei piani particolareggiati, significa creare delle brecche nel tessuto esistente, tessuto che la legge n. 1089 del 1939, con tutti i suoi difetti e lacune non è in grado di proteggere. Questo è vero per tutte le città, ma per Venezia in modo particolare.

Perciò, se l'articolo 17 della legge n. 765, — a parte l'inconveniente dell'anno di ritardo della sua applicazione e quindi dell'abnorme numero di licenze rilasciate — oggi è in grado di fornire una qualche protezione ai centri storici delle città dove il privato — mancando il piano particolareggiato — è disincentivato a demolire i vecchi edifici per ricostruire con alte densità, a maggior ragione questo disincentivo deve essere mantenuto in vita per Venezia. Non si può soddisfare ad una mancanza di responsabilità degli amministratori che non hanno predisposto gli strumenti di intervento, eliminando quelle limitazioni che la legge n. 765 ha prefigurato proprio al fine di proteggere le nostre città dall'assalto speculativo in corso.

Capisco che ciò voglia dire, in alcuni casi, il blocco dell'attività edilizia. Ai piccoli comuni che talvolta mi chiedono una modifica dell'articolo 17, rispondo che sarebbe bene che tutti gli abitanti del comune andassero a gettare dalla finestra gli amministratori che non hanno adempiuto agli impegni previsti dalla legge. Così ai veneziani, che subiscono le conseguenze di una cattiva amministrazione, consiglio di buttare gli amministratori nei canali, ed il Paese se ne sarà finalmente liberato.

DEGAN. Veramente alcuni piani particolareggiati erano stati già predisposti, ma poi sono subentrate altre necessità.

TODROS. Non credo che l'abitazione dei piani terreni ed il consolidamento delle fondamenta siano elementi tali da ritardare la presentazione del piano particolareggiato, perché il piano particolareggiato non si addentra fino a stabilire prescrizioni circa le fondamenta degli edifici. Tutti questi problemi sono invece di competenza della commissione appositamente costituita per studiare i gravi problemi della città.

Mi rendo perfettamente conto che Venezia è una città difficile, però so che è anche molto vivace; è infatti dotata di una Facoltà

di architettura che ha avuto momenti brillanti nella sua attività, ed in Venezia risiedono molti urbanisti e studenti di architettura che potrebbero essere efficacemente utilizzati in un rapporto democratico tra comune, facoltà di architettura e città. Gli studi per Venezia non dovrebbero scendere dall'alto, ma avere come protagonisti gli stessi cittadini, i docenti e gli studenti della facoltà di architettura.

Per quanto riguarda il maggiore stanziamento richiesto con l'emendamento presentato, siamo d'accordo, perché è chiaro che il Magistrato alle acque e l'ufficio del genio civile debbono assolvere a dei compiti notevoli. Sarebbe opportuno provvedere ad un aumento del personale, anche se avventizio, ed a questo proposito sottolineo che sarebbe ora che gli organismi decentrati aumentassero il proprio organico, dotandolo di personale qualificato e pagato in modo onesto.

Però, per evitare un irrigidimento da parte nostra, nel caso la maggioranza decidesse di andare avanti nell'esame degli altri emendamenti e dei problemi posti dalla proposta di legge n. 616, proporrei, come del resto è stato fatto nel passato, che, per evitare interventi tanto affrettati, si costituisca un comitato ristretto, che esamini fino a che punto per Venezia si può arrivare ad un provvedimento di questo tipo. In tal modo si eliminerà il pericolo di uno scontro frontale, che ci veda divisi su un simile testo, e problemi tanto delicati potranno essere affrontati attraverso precisazioni che non investano i contenuti di altre leggi.

ACHILLI. Avevo intenzione di dilungarmi nell'analisi di questo provvedimento e sulle conseguenze, che esso ha per la città di Venezia.

Tuttavia, ritengo che la sostanza del provvedimento consista nella formulazione di disposizioni che favoriscano e rendano più sollecita l'approvazione dei piani particolareggiati.

Mi associo pertanto alla proposta dell'onorevole Todros per la costituzione di un comitato ristretto, che elabori meglio gli emendamenti, sottolineando che lo spirito che anima il mio gruppo è nel senso di rendere possibili procedure più snelle per la formazione e l'approvazione dei piani particolareggiati, piuttosto che nel senso di una deroga acritica a disposizioni generali vigenti, che non credo del resto possa essere accolta nel modo con cui è stata formulata.

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1969

Prego quindi l'onorevole Presidente di tener conto dell'opportunità della nomina di un comitato ristretto, per appianare una serie di divergenze, che potrebbero portare alla paralisi del provvedimento in esame.

DEGAN. Anche io mi associo alla proposta di costituire un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per maggiore chiarezza della discussione, dò anticipata lettura degli emendamenti presentati dall'onorevole Degan al disegno di legge n. 616.

ART. 1.

All'articolo 1 sostituire le parole: « ...31 dicembre 1970 », con le parole: « ...31 dicembre 1972 ».

ART. 1-bis.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

« Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1 non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera — fatta eccezione per le modifiche interne che siano eseguite, comunque in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, in edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, — senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica regionale, che l'opera stessa, ancorché eccedente i limiti di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non sia tale da compromettere il futuro assetto della città secondo le previsioni del piano regolatore generale.

Ove trattasi di più costruzioni, al cui servizio siano necessarie opere di urbanizzazione, la normativa da applicarsi è quella prevista per le lottizzazioni secondo l'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

ART. 1-ter.

« Per le incombenze spettanti al Magistrato delle acque, nonché all'ufficio del genio civile di Venezia, previste dalla legge 3 luglio 1966, n. 576, il Magistrato delle acque, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà assumere personale estraneo alla amministrazione mediante contratto privato con termine biennale rinnovabile.

Il contingente e il trattamento economico di tale personale verranno determinati, su proposta del Magistrato stesso, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del Tesoro.

La spesa occorrente per detto personale graverà per la misura massima di lire 35 milioni per ciascun esercizio, su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esercizio in corso si procederà alla riduzione di corrispondente somma, del capitolo 1070 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Come ho già detto all'inizio, ritengo opportuno che l'articolo 1-ter sia trasmesso alla I Commissione, affinché esprima su di esso il proprio parere.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta fatta di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per esaminare la possibilità di un'intesa sul testo degli emendamenti.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO